

Linee guida per l'attuazione delle azioni di Informazione e Pubblicità per il periodo di programmazione 2007/2013



**PROGRAMMA
OPERATIVO
FESR 2007-2013**

competitività
occupazione
sviluppo

CCI:2007IT162PO001



INDICE

INDICE 1

PREMESSA 2

1. OBIETTIVI E DESTINATARI DELLE AZIONI INFORMATIVE E PUBBLICITARIE 3

2. PIANO DI COMUNICAZIONE 3

3. ATTUAZIONE DELLE AZIONI INFORMATIVE E PUBBLICITARIE 4

 3.1. Interventi informativi destinati ai potenziali Beneficiari (art. 5) 5

 3.2. Interventi informativi destinati ai Beneficiari (art. 6)..... 5

 3.3. Interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 7)..... 6

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI INFORMATIVI E PUBBLICITARI RELATIVI ALL'OPERAZIONE (ART. 9) 7

5. RETE E SCAMBIO DI ESPERIENZE (ART. 10) 8

6. REGOLE DI BASE PER LA COMPOSIZIONE DELL'EMBLEMA E INDICAZIONE DEI COLORI STANDARD 8



PREMESSA

L'esperienza ha mostrato che i cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità europea nel cofinanziamento dei programmi destinati a potenziare la competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna.

Poiché rientra tra le finalità della Politica di coesione far radicare nei cittadini europei il senso di appartenenza all'Unione, occorre colmare questa lacuna nella comunicazione.

Comunicazione intesa come informazione delle opportunità e dei benefici che l'appartenenza all'Unione europea offre, ma anche come pubblicità dei risultati conseguiti per far comprendere l'apporto concreto della Politica di coesione

L'8 dicembre 2006, la Commissione ha adottato il Regolamento CE 1828/2006 di applicazione del Regolamento CE 1083/2006, dedicando la Sezione I del Capo II° all'informazione e pubblicità.

La responsabilità della progettazione e implementazione delle attività da realizzare per l'informazione e la pubblicità sono affidate all'Autorità di gestione (AdG) del PO.

Successivamente, con il Regolamento CE 846/2009, la Commissione ha apportato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento sopra indicato.

1. OBIETTIVI E DESTINATARI DELLE AZIONI INFORMATIVE E PUBBLICITARIE

Il Regolamento CE 1828/2006 ha come obiettivo di:

- garantire che le informazioni sulle possibilità di finanziamento siano ampiamente diffuse e raggiungano tutte le parti interessate;
- informare i potenziali beneficiari sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso i Fondi;
- informare adeguatamente le altre istituzioni comunitarie e i cittadini dell'Unione europea sull'impiego dei Fondi e sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- dare pubblicità agli interventi realizzati con il concorso finanziario dei Fondi strutturali comunitari.

Le azioni informative e pubblicitarie hanno, tra l'altro, lo scopo di evidenziare il ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con lo Stato membro, in favore degli interventi, i risultati conseguiti e le possibilità offerte dagli interventi realizzati.

I destinatari delle azioni informative e pubblicitarie sono:

- i potenziali Beneficiari;
- le istituzioni ed il partenariato:
 1. le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
 2. le organizzazioni professionali ed economiche;
 3. le parti economiche e sociali;
 4. le organizzazioni non governative;
 5. gli operatori o i promotori dei progetti;
- l'opinione pubblica.

2. PIANO DI COMUNICAZIONE

A livello di singolo PO, l'AdG predispone un Piano di comunicazione (PdC), della cui attuazione è responsabile.

Il Piano di Comunicazione (PdC) è il documento che definisce le azioni da porre in essere durante il periodo di programmazione per portare a conoscenza dei potenziali Beneficiari degli interventi delle opportunità loro offerte, nonché per informare il "Territorio" dei risultati raggiunti con l'attuazione del Programma Operativo (art. 2).

Il PdC deve indicare, almeno:

- gli obiettivi delle azioni ed i destinatari delle stesse;
- la strategia del PdC ed i contenuti delle azioni di comunicazione ed informazione destinate ai potenziali beneficiari, ai beneficiari ed al pubblico, che tengano in conto il valore aggiunto apportato dal sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e locale;

-
- il bilancio previsionale stimato;
 - i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili della loro attuazione;
 - i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate, in termini di visibilità e di capacità di dare consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione europea.

L'AdG del PO ha l'onere di sottoporre il PdC alla Commissione europea per un parere di conformità, rispettando la seguente procedura (art. 3):

- a. Entro quattro mesi dalla data di adozione del PO, l'AdG invia il PdC alla Commissione;
- b. La Commissione ha due mesi di tempo per formulare delle osservazioni, in assenza delle quali il Piano è considerato conforme;
- c. Nel caso in cui la Commissione formuli delle osservazioni, l'AdG ha due mesi di tempo per apportare le necessarie modifiche;
- d. In assenza di ulteriori osservazioni da parte della Commissione, entro i due mesi successivi, il Piano è considerato attuabile.

L'AdG deve dare informazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti sia al Comitato di Sorveglianza (CdS) e sia alla Commissione europea (art. 4).

- a. L'AdG informa il CdS in ordine a:
 1. il PdC ed i progressi della sua attuazione;
 2. gli interventi informativi e pubblicitari realizzati;
 3. i mezzi di comunicazione utilizzati.
- b. Nella redazione dei rapporti annuali ed in quello di esecuzione finale, di cui all'art. 67 del Reg. CE 1083/06, l'Adg deve includere:
 1. esempi degli interventi informativi e pubblicitari realizzati nell'ambito dell'attuazione del PdC;
 2. le disposizioni relative agli interventi informativi e pubblicitari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico al quale possono essere trovati tali dati;
 3. il contenuto delle principali modifiche apportate al PdC.

A metà periodo (2010) e a fine programmazione deve essere fatta una valutazione degli interventi informativi e pubblicitari, in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità, come prescritto all'art. 2, § 2, lettera e). Tali valutazioni debbono essere riportate rispettivamente nel rapporto annuale relativo al 2010 e nel rapporto finale di esecuzione.

3. ATTUAZIONE DELLE AZIONI INFORMATIVE E PUBBLICITARIE

L'AdG è responsabile dell'attuazione del PdC e pertanto, in coerenza con lo stesso, attua le azioni informative e pubblicitarie.

Le linee di azioni informative e pubblicitarie sono sostanzialmente le seguenti:

- Interventi informativi destinati ai potenziali beneficiari;
- Interventi informativi destinati ai beneficiari;

- Interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico.

3.1. INTERVENTI INFORMATIVI DESTINATI AI POTENZIALI BENEFICIARI (ART. 5)

1. Conformemente al PdC, l'AdG assicura la massima divulgazione di:
 - Programma Operativo Regionale;
 - dati relativi ai contributi finanziari dei Fondi pertinenti;
 - possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla UE e dalla Regione attraverso il PO;
2. L'AdG assicura, a tutti gli interessati, l'accessibilità all'informazione;
3. L'AdG assicura la trasparenza fornendo informazioni chiare e dettagliate almeno in merito a:
 - requisiti di ammissibilità per poter accedere al finanziamento nell'ambito del PO;
 - procedure per l'istruttoria delle domande di finanziamento, nonché la relativa tempistica;
 - criteri di selezione delle operazioni da finanziare;
 - pubblicazione, nel caso di operazioni selezionate, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni, da effettuarsi in via telematica o in altra forma
4. L'AdG da indicazione delle persone di riferimento che a livello nazionale, regionale e/o locale possono fornire le informazioni sui PO;
5. L'AdG, al fine di una più ampia diffusione, associa alle azioni di informazione e pubblicità almeno uno dei seguenti organismi:
 - autorità nazionali, regionali, locali e agenzie per lo sviluppo;
 - associazioni professionali;
 - parti economiche e sociali;
 - organizzazioni non governative;
 - organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
 - centri d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione in Italia;
 - istituti educativi.

3.2. INTERVENTI INFORMATIVI DESTINATI AI BENEFICIARI (ART. 6)

L'AdG informa i Beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano:

- di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari, reso pubblico in via telematica o in altra forma;
- gli oneri in materia di informazione e pubblicità diretta al pubblico.

3.3. INTERVENTI INFORMATIVI E PUBBLICITARI DESTINATI AL PUBBLICO (ART. 7)

1. Responsabilità dell'AdG

- L'AdG assicura la conformità delle azioni informative e pubblicitarie al PdC, garantendo la massima copertura mediatica mediante l'utilizzo di forme e metodi di comunicazione appropriati al pertinente livello territoriale;
- L'AdG ha la responsabilità di organizzare almeno i seguenti interventi informativi e pubblicitari:
 - a un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio di un programma operativo, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione;
 - b. almeno un'attività informativa principale all'anno, come stabilito nel piano di comunicazione, che presenti i risultati dei programmi operativi nonché, se del caso, dei grandi progetti;
 - c. l'esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alle sedi delle autorità di gestione;
 - d. la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'Elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

2. Responsabilità dei Beneficiari (art. 8)

- Il Beneficiario con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dai fondi. L'onere riguarda la fase attuativa dell'operazione e la fase seguente all'attuazione, in particolare:
 - a. Nella fase attuativa di un'operazione, il Beneficiario ha l'onere di installare un cartello nel luogo di realizzazione del progetto, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - il contributo pubblico totale all'operazione supera 500.000 Euro;
 - l'operazione consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.
 - b. Entro sei mesi dal completamento dell'operazione, quando ricorrono le seguenti condizioni, il Beneficiario ha l'onere di esporre una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative:
 - il contributo pubblico totale all'operazione supera 500.000 Euro;
 - l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi. Nel caso in cui sia impossibile, vista la conformazione dell'oggetto fisico, collocare una targa esplicativa devono essere adottate altre appropriate misure per pubblicizzare il contributo della Comunità.
 - c. Se, nell'ambito di un PO, un'operazione ha beneficiato di finanziamenti a valere sul FSE ovvero sul FESR, il Beneficiario ha l'onere di informare i partecipanti all'operazione sulla natura del finanziamento, in particolare:
 - informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito di un PO cofinanziato dal FSE ovvero dal FESR;



- tutti i documenti riguardanti l'operazione, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, debbono contenere una dichiarazione che attesti che il PO è stato cofinanziato dal FSE ovvero dal FESR.

Sintesi delle condizioni per le quali sorge a carico del Beneficiario l'onere di informazione e pubblicità

Fasi	Contributo pubblico > 500.000 euro	Finanziamento di infrastrutture e interventi costruttivi	Finanziamento acquisto di un oggetto	Partecipanti ad una operazione finanziata dal FESR ovvero dal FSE
Fase attuativa di un'operazione	Installazione di un cartellone nel luogo dove è in attuazione l'operazione	Installazione di un cartellone nel luogo dove è in attuazione l'operazione	---	Informazione dei partecipanti all'operazione sulla natura del finanziamento; Tutti i documenti debbono contenere una dichiarazione che attesti la natura del finanziamento
Post completamento (entro sei mesi)	Esposizione di una targa esplicativa permanente	Esposizione di una targa esplicativa permanente	Esposizione di una targa esplicativa permanente	---

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI INFORMATIVI E PUBBLICITARI RELATIVI ALL'OPERAZIONE (ART. 9)

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari effettuati dall'AdG o dai beneficiari, indipendentemente dalla natura dei destinatari (beneficiari potenziali, beneficiari, pubblico) comprendono quanto segue:

- L'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche, e un riferimento all'Unione europea;
- L'indicazione del Fondo pertinente (sono esclusi gli oggetti promozionali di piccole dimensioni):
 - per il FESR: "Fondo europeo di sviluppo regionale";
 - per il FSE: "Fondo sociale europeo".
- Una frase, scelta dall'AdG, che enfatizzi il valore aggiunto dell'intervento comunitario, preferibilmente: "Investimento nel vostro futuro" (sono esclusi gli oggetti promozionali di piccole dimensioni).

Qualora un intervento informativo o pubblicitario promuova un insieme di operazioni cofinanziate da più Fondi, viene omessa l'indicazione del Fondo pertinente.

5. RETE E SCAMBIO DI ESPERIENZE (ART. 10)

L'AdG designa persone di riferimento, responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne da informazione alla Commissione. Gli Stati membri possono, inoltre, designare un'unica persona di riferimento per tutti i PO.

È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari (*best practices*), inclusi i risultati dell'attuazione del PdC, nonché lo scambio di esperienze durante l'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari.

Gli scambi di esperienze nel settore dell'informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l'assistenza tecnica di cui all'art. 45 del Reg. CE 1083/06 (Riferimenti ai PO).

6. REGOLE DI BASE PER LA COMPOSIZIONE DELL'EMBLEMA E INDICAZIONE DEI COLORI STANDARD


a. Descrizione simbolica

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

b. Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

c. Descrizione geometrica



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque

punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a un diciottesimo dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

d. Colori regolamentari

1. I colori dell'emblema sono:

- PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo;
- PANTONE YELLOW per le stelle.

2. Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia.

- PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow".
- PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta".

3. Internet

- Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

4. Riproduzione monocroma

- Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



- Se si impiega il blu ("Reflex Blue"), usarlo al 100% e ricavare le stelle in negativo (bianche).



- 5 Riproduzione su fondo colorato

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.

